

Avviso ai litiganti

# Non vale la neutralità fiscale se l'esenzione Iva è immeritata

6 Aprile 2020

Il diritto dell'Unione esige che l'operatore agisca in buona fede e adotti tutte le misure per assicurarsi di non essere coinvolto in un raggiro al sistema dell'imposta

**Sintesi:** il principio di neutralità fiscale non può essere invocato, ai fini dell'esenzione dall'IVA, da un soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell'IVA (sentenza del 9 febbraio 2017, Euro Tyre, C-21/16, EU:C:2017:106, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Secondo la giurisprudenza della Corte Europea, non è contrario al diritto dell'Unione esigere che un operatore agisca in buona fede e adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una frode fiscale.

Cassazione civile - sezione VI - ordinanza n. 7488 del 24 marzo 2020 - Presidente Mocci Mauro - Relatore Conti Roberto Giovanni

Esenzione IvaVA - Principio di neutralità fiscale - Non può essere invocato da un soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale - Il diritto dell'Unione esige che un operatore agisca in buona fede

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/non-vale-neutralita-fiscale-se-lesenzione-iva-e-immeritata>